



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori AMBROGIO, SIGISMONDI, DELLA PORTA, SPINELLI, MARCHESCHI, PETRUCCI, MANCINI, RUSSO, LEONARDI, IANNONE, MATERA, BERRINO, RAPANI e FAROLFI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2024**

Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi in memoria dell’ispettore capo Filippo Raciti

ONOREVOLI SENATORI. - Il 2 febbraio 2007 l'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti morì in servizio durante i disordini e le violenze registrati all'esterno dello stadio « Angelo Massimino » di Catania, a margine del derby siciliano Catania-Palermo.

Se da un lato la morte dell'ispettore capo Raciti suscitò immediatamente una forte reazione di sdegno e di condanna, tanto da portare all'interruzione di tutti i campionati di calcio in Italia per una settimana, all'annullamento di un'amichevole della Nazionale e, a valle, all'introduzione dello strumento del Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), all'istituzione degli *steward*, alla possibilità dell'arresto in flagranza differita, nonché all'istituzione di un Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica (Cnosp), dall'altro, invece, la figura di Filippo Raciti è spesso tristemente e vergognosamente al centro di cori da stadio, *slogan* e graffiti per offenderne la memoria e colpire le Forze dell'ordine in quanto espressione operativa dello Stato e delle istituzioni.

Negli ultimi tempi, purtroppo, si segnala una recrudescenza degli episodi di violenza tra tifoserie opposte, pur esclusivamente riconducibili a sparute frange del tifo organizzato, dentro e soprattutto fuori dagli stadi: per questo motivo è importante non abbassare la guardia e, soprattutto, rafforzare l'azione di sensibilizzazione pubblica sul tema.

Lo sport è, e deve rimanere, un momento di condivisione, di fratellanza, di solidarietà e di rispetto del prossimo; si tratta di valori incontestabili e inviolabili, che vanno manifestati sia in campo che sugli spalti, indipendentemente dai colori della propria squadra, dalla razza o dalla religione di atleti e tifosi. Lo sport deve unire e mai dividere!

Lo stadio, in sé, deve continuare un percorso di avvicinamento e di apertura alle famiglie e agli utenti di tutte le età, bambini compresi: un'offerta qualitativamente elevata, infatti, passa sì dal prodotto, in questo caso dall'evento calcistico o sportivo, sì dalla modernità delle strutture, ma anche, se non soprattutto, dalla garanzia di sicurezza, di civiltà e di decoro che tali luoghi devono garantire. Un ambiente sportivo sano concorre altresì a valorizzare quelli che sono i valori positivi e puri del tifo, organizzato e non, per tanti appassionati un vero e proprio stile di vita, fatto di passione, sacrificio, condivisione e comunità.

Ciò detto, il presente disegno di legge intende istituire, proprio il 2 febbraio di ogni anno, una Giornata nazionale in memoria dell'ispettore capo Filippo Raciti che, però, non si esaurisca in un ricordo passivo di un fatto di cronaca, ma che permetta, con iniziative ed eventi, di ravvivare e veicolare una cultura della non violenza negli stadi che è pre-condizione per lo sport, certo, ma anche per la vita e la convivenza civile in generale.

La figura dell'ispettore capo Filippo Raciti, insignito della medaglia d'oro al valor civile alla memoria, in occasione del 155° anniversario della Polizia di Stato, perché « con spiccata professionalità, non comune determinazione operativa e consapevole sprezzo del pericolo si prodigava nel fronteggiare e respingere un gruppo di facinorosi tifosi catanesi, rimanendo mortalmente ferito nel corso dei violentissimi scontri. Luminosa testimonianza di elevato senso civico, encomiabile altruismo ed eccezionale spirito di servizio, spinti sino all'estremo sacrificio », può e deve diventare il simbolo di questa ricorrenza e di questo percorso.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 2 febbraio di ciascun anno quale Giornata nazionale contro la violenza negli stadi in memoria dell'ispettore capo Filippo Raciti, di seguito denominata « Giornata nazionale ».

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività in memoria dell'ispettore capo Filippo Raciti, finalizzati a valorizzare i principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile, nonché a veicolare, anche per il tramite di esperienze e di testimonianze dirette, le dinamiche e le norme operative applicate negli stadi in occasione di eventi sportivi.

4. Nella Giornata nazionale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte alla sensibilizzazione e all'apprendimento dei principi di cui al comma 3.

5. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

